

COMUNE DI CANDIDA

PROVINCIA DI AVELLINO

STATUTO COMUNALE



Approvato con deliberazione del C.C. N° 13 del 18/07/2005

STATUTO DEL COMUNE DI CANDIDA

INDICE

TITOLO I	5	
PRINCIPI GENERALI	5	
Art. 1 - Comune di Candida	5	
Art. 2 - Finalità	5	
Art. 3 - Territorio ed emblemi comunali	6	
Art. 4 - Principio della partecipazione	7	
Art. 5 - Forme di cooperazione e collaborazione	7	
Art. 6 - Regole dell'azione comunale	7	
Art. 7 - Principi di organizzazione dell'attività comunale	7	
Art. 8 - Lo Statuto	8	
Art. 9 - Regolamenti e atti deliberativi	8	
TITOLO II	9	
PARTECIPAZIONE	9	
Art. 10 - Principi generali	9	
Art. 11 - Gli Istituti della Partecipazione	9	
Art. 12 - Le Consulte	9	
Art. 13 - Le Libere Associazioni	10	
Art. 14 - Promozione del Volontariato	10	
Art. 15 - Istanze e petizioni	10	
Art. 16 - Proposte	10	
Art. 17 - Referendum	11	
Art. 18 - Il Referendum Consultivo ad iniziativa popolare	11	
Art. 19 - Esito del Referendum	12	
Art. 20 - Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare	12	
Art. 21 - Partecipazione al Procedimento	12	
Art. 22 - Accesso e Informazione	13	
Art. 23 - Difensore Civico	13	
Art. 24 - Prerogative	14	
Art. 25 - Funzioni	14	
Art. 26 - Albo Pretorio	15	
TITOLO III	15	
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	15	
Art. 27 - Gli organi elettivi	15	
Art. 28 - Il Consiglio Comunale	15	
Art. 29 - Insediamento del Consiglio Comunale	16	

STATUTO DEL COMUNE DI CANDIDA

Art. 30 - Consigliere Comunale	16
Art. 31 - Prerogative dei Consiglieri	17
Art. 32 - Gruppi consiliari	17
Art. 33 - Commissioni consiliari permanenti	18
Art. 34 - Convocazione del Consiglio comunale	18
Art. 35 - Validità e pubblicità delle sedute	18
Art. 36 - Sessioni	19
Art. 37 - Conflitto d'interesse	19
Art. 38 - Composizione della Giunta	19
Art. 39 - Assessore anziano	20
Art. 40 - Funzionamento della Giunta	20
Art. 41 - Cessazione, revoca e decadenza degli Assessori	20
Art. 42 - Mozione di sfiducia	21
Art. 43 - Competenze della Giunta	21
Art. 44 - Il Sindaco	21
Art. 45 - Elezione e durata in carica	22
Art. 46 - Cessazione dalla carica	22
Art. 47 - Vice Sindaco	22
Art. 48 - Assistenza legale agli amministratori	23
TITOLO IV	23
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	23
Art. 49 - Principi di organizzazione	23
Art. 50 - Personale e dotazione organica	24
Art. 51 - Il Direttore generale	24
Art. 52 - Responsabili dei servizi e degli uffici	24
Art. 53 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne	25
Art. 54 - Il Segretario Comunale	25
Art. 55 - Controllo interno	26
Art. 56 - Responsabilità verso terzi	26
TITOLO V	26
FINANZA E CONTABILITA'	26
Art. 57 - Ordinamento	26
Art. 58 - Attività finanziaria del Comune	27
Art. 59 - Amministrazione dei beni comunali	28
Art. 60 - Contabilità comunale	28
Art. 61 - Controllo della gestione	28
Art. 62 - Attività contrattuale	28
Art. 63 - Revisione economica e finanziaria	29
Art. 64 - Tesoreria	30
TITOLO VI	30

STATUTO DEL COMUNE DI CANDIDA

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	30
Art. 65 - Obiettivi dell'attività amministrativa	30
Art. 66 - Servizi pubblici comunali e forme di gestione	30
Art. 67 - Istituzioni	31
Art. 68 - Aziende speciali	32
Art. 69 - Società per azioni o a responsabilità limitata	32
Art. 70 - Convenzioni	33
Art. 71 - Consorzi	33
Art. 72 - Accordi di programma	33
TITOLO VII	34
DISPOSIZIONI DIVERSE	34
Art. 73 - Revisione dello Statuto	34
Art. 74 - Entrata in vigore	34

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Comune di Candida

1. Il Comune di Candida è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
3. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Candida, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a garantire l'affermazione dei diritti delle persone, quali la libertà, la pari dignità e l'uguaglianza ed opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono il pieno esercizio; opera per l'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili e per la prevenzione ed il superamento del disagio giovanile.
2. Il Comune di Candida sostiene e promuove i principi europeistici, quelli della pace, della solidarietà e della integrazione dei popoli.
3. Il Comune di Candida :
 - Opera per rendere effettivo il diritto allo studio, al lavoro e alla conoscenza;
 - Riconosce e persegue l'attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna;
 - Favorisce e sostiene la crescita delle attività culturali, l'incremento delle attività sportive dilettantistiche di cui riconosce la valenza educativa e formativa, lo sviluppo del turismo sociale;
 - Concorre a garantire il diritto alla salute, promuovendo l'educazione sanitaria, la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - Opera per la valorizzazione della persona ispirandosi alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e per la rimozione di ogni causa e forma di emarginazione;

- Garantisce l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale mediante la partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa, l'accesso agli atti e ai documenti, l'informazione, nelle sedi e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- Promuove lo sviluppo sostenibile delle attività economiche favorendo forme di associazionismo e cooperazione;
- Adotta tutte le misure necessarie per conservare l'equilibrio ecologico, per difendere l'ambiente ed il patrimonio naturale nelle sue peculiarità, e predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare in caso di calamità ed emergenza;
- Organizza razionalmente l'uso del territorio garantendo la partecipazione di tutti ai processi di pianificazione urbanistica;
 - Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
 - Assicura il proprio consenso attivo allo sviluppo del contesto territoriale;
 - Garantisce la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni.

Art. 3 - Territorio ed emblemi comunali

1. Il territorio del Comune si estende per 5.42 chilometri quadrati e confina a Nord con Montefalcione, ad Est con Parolise e Lapio, a Sud con S.Potito Ultra e ad Ovest con Manocalzati, ed è costituito dai terreni individuati dalle mappe catastali suddivise in 7 fogli.
2. La Casa Comunale, sede del Comune, è ubicata in Via Fontanelle n. 7.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche fuori della propria sede con decisione della Giunta Comunale.
4. Il Comune ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone:
 - lo stemma è racchiuso in uno scudo sormontato da una corona e raffigura un'araba fenice nel suo nido, pronta per involarsi verso il Sole posto in alto a destra. Sotto è stilizzato un colle più alto tra altri due, da dove sembra si alzi la fenice;
 - il Gonfalone è costituito da un drappo di colore bianco avorio al centro del quale, su sfondo azzurro, è ricamato in colore oro lo stemma del Comune.
5. Lo stemma è proprietà del Comune.
6. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 4 - Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto, all'indirizzo e allo svolgimento delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente secondo la normativa vigente, nonché un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 5 - Forme di cooperazione e collaborazione

1. Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.
2. A questo fine, esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici.

Art. 6 - Regole dell'azione comunale

1. Gli atti comunali rappresentano gli interessi della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi e chiare le scelte politiche operate.
2. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

Art. 7 - Principi di organizzazione dell'attività comunale

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, dell'imparzialità,

della più diffusa informazione, dell'efficienza, efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.

Art. 8 – Lo Statuto

1. Lo Statuto Comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, determinando in particolare le attribuzioni degli organi, le forme di garanzie e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. I procedimenti per l'approvazione dello statuto, per le modifiche di esso, nonché per la pubblicazione e l'entrata in vigore sono disciplinate da apposite disposizioni legislative.

Art. 9 – Regolamenti e atti deliberativi

1. Il Comune, oltre a quelli previsti dal Dlg. N° 267/2000 e dallo Statuto, adotta regolamenti di organizzazione e di esecuzione relativamente alla propria organizzazione ed alle funzioni che esercita.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dello Statuto, e dai principi fissati dalla legge.
3. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
4. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
5. I regolamenti ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
6. Le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto continuano ad applicarsi fino alla loro eventuale modifica.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Art. 10 - Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti e agli stessi è data facoltà di interpellare e di chiedere chiarimenti all'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle disposizioni tributarie.

Art. 11 - Gli Istituti della Partecipazione

Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:

- a) le consulte;
- b) le libere associazioni;
- c) il volontariato;
- d) l'iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte;
- e) il referendum consultivo;
- f) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- g) il diritto di accesso e di informazione;
- h) il difensore civico;

Art. 12 - Le Consulte

1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione, ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate con l'atto istitutivo.
2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.
3. Il Consiglio comunale con l'atto istitutivo individua la composizione della Consulta, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime pareri.

Art. 13 - Le Libere Associazioni

1. Il Comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo con specifico regolamento agevolazioni economiche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, sedi, servizi comunali, in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte, applicando in loro favore la normativa statale e regionale vigente.

Art. 14 - Promozione del Volontariato

1. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà.
2. Il Comune individua, anche con la collaborazione delle associazioni del volontariato regolarmente costituite, le forme più idonee per favorire l'apporto di volontari a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle idonee capacità e prevedendo specifiche iniziative di formazione, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti.

Art. 15 - Istanze e petizioni

1. I cittadini residenti possono rivolgere istanze e petizioni agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento in questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco.
3. Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura per la presentazione delle istanze e delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità, l'esame di ammissibilità, le conseguenti determinazioni.

Art. 16 - Proposte

1. I cittadini residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette all'organo competente.
2. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di

determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

3. Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura e le modalità della proposta, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, le conseguenti determinazioni.

Art. 17 - Referendum

1. Su proposta della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali, il Sindaco indice un referendum consultivo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali per pronunciarsi su questioni interessanti l'intera comunità locale e in materia di esclusiva competenza comunale.

Art. 18 - Il Referendum Consultivo ad iniziativa popolare

1. Oltre che ad iniziativa del Consiglio Comunale, il referendum consultivo può essere promosso ad iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita del paese ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti in merito dell'Amministrazione medesima.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Un stesso quesito referendario non può essere riproposto se non sono trascorsi almeno tre anni dalla precedente consultazione;
4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando sia proposto da non meno da un terzo dei cittadini elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni Comunali, con sottoscrizione autenticata da raccogliersi nell'arco di tre mesi; la formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum è valutata dalla Giunta.
5. Il regolamento sul referendum consultivo ad iniziativa popolare disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione, le adeguate forme di pubblicità, il giudizio di ammissibilità.
6. Il risultato del referendum, discusso dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla ufficiale comunicazione del risultato, vincola gli organi dell'Amministrazione a dare corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

Art. 19 - Esito del Referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco.
3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora il Consiglio Comunale intenda discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.
4. Nel corso dell'anno non può essere indetta più di una giornata di votazione per lo svolgimento dei referendum consultivi.
5. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di due proposte referendarie. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.

Art. 20 - Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare

1. I referendum possono essere indetti su materia di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui e l'applicazione di tributi;
 - d) materie relative alla legislazione urbanistica.

Art. 21 - Partecipazione al Procedimento

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli o associati rappresentativi di interessi collettivi.
3. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Ove possibile hanno altresì diritto di essere informalmente sentiti dagli organi competenti.

4. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa competente per l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti, fermo restando che l'Amministrazione ha il dovere di concludere, nel termine sopra previsto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

Art. 22 - Accesso e Informazione

1. Gli atti del Comune sono pubblici.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.
5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 23 - Difensore Civico

1. Su deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale, anche in forma associata con altri Comuni, nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza, la correttezza ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale.

2. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei componenti, con le modalità previste dal regolamento, su candidature proposte dai movimenti del volontariato, dall'associazionismo e da altri organismi di partecipazione.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso di provata esperienza nella pubblica amministrazione e/o nel settore giuridico.
4. Il regolamento definisce i requisiti, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, nonché il rapporto economico e le modalità. Il mandato ha una durata pari a quella della legislatura e non si può essere nominati per più di due volte.

Art. 24 - Prerogative

1. Il Difensore Civico è un pubblico ufficiale. Egli assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica. Durante il suo mandato non può svolgere attività di qualunque tipo che possano portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dallo stesso.
2. Lo Statuto ed il regolamento sulla partecipazione garantiscono l'indipendenza e l'autonomia del Difensore Civico. Il regolamento individua le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri di cui dispone, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

Art. 25 - Funzioni

1. Il Difensore Civico riceve, formalizza e cura le richieste dei cittadini singoli od associati, in ordine a documentate istanze verso l'amministrazione comunale.
2. Organizza l'attività di informazione rivolta ai cittadini per consentire loro l'accesso agli atti, la conoscenza e le possibilità di tutela dei loro diritti.
3. La competenza del Difensore Civico si estende all'attività di tutti gli organi del Comune, nonché delle aziende, delle istituzioni e degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
4. Tramite intesa tra l'amministrazione comunale e le amministrazioni interessate, il Difensore Civico può estendere la propria competenza anche all'attività di tali amministrazioni.

Art. 26 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti.
2. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Le deliberazioni diventano esecutive il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
6. Il Segretario Comunale o impiegato da lui delegato è responsabile della pubblicazione degli atti di cui al 2° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 27 - Gli organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Art. 28 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale. L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio comunale sono regolate dalla legge; il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio sono disciplinati dal regolamento.
2. Il Consiglio individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi politico-programmatici che guidano e coordinano l'attività amministrativa, esercitando sulla stessa il controllo

politico-amministrativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento delle linee programmatiche.

3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

4. Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva all'insediamento da tenersi nei termini di legge, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Sulla base di tali indirizzi provvede anche alla nomina, nei casi espressamente previsti dalla legge, dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni e può promuoverne la revoca sulla base di congrua e valida motivazione.

5. Il Consiglio comunale adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 29 - Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco, che la presiede, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Sindaco nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento e comunica i nominativi dei componenti la Giunta Comunale.

Art. 30 - Consigliere Comunale

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

3. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Sindaco in forma scritta e immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

5. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a 3 sedute consecutive.

6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità della decadenza del consigliere per la mancata partecipazione alle sedute.

Art. 31 - Prerogative dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa con proposta di deliberazione per gli atti di competenza del Consiglio. Può formulare interrogazioni, mozioni con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.
2. Nell'esercizio del potere d'iniziativa il Consigliere si avvale, sotto il profilo della redazione tecnica, degli uffici comunali specificamente previsti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune; hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli enti suddetti nei limiti previsti dalla legge.
4. Rispettando il segreto d'ufficio secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, i Consiglieri hanno diritto d'accesso agli uffici degli enti di cui al precedente comma, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.

Art. 32 - Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari, costituiti dai Consiglieri comunali, si riuniscono entro venti giorni dalla comunicazione della proclamazione degli eletti, per l'elezione del capogruppo. I singoli gruppi entro il giorno successivo alla prima riunione del Consiglio Comunale devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le eventuali variazioni.
2. Il Consiglio Comunale riconosce che il capogruppo dimissionario che non abbandona il gruppo di appartenenza, senza che il gruppo indichi il sostituto, ne esercita le funzioni fino alla designazione del nuovo.
3. Il Consiglio Comunale riconosce che, in mancanza di indicazione del capogruppo consiliare da parte di una lista politica nei giorni successivi alla prima riunione del Consiglio Comunale, o dalla vacanza, sarà considerato capogruppo il consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali ed in caso di parità il più anziano di età). Possono costituirsi

nuovi Gruppi consiliari anche nel corso del mandato amministrativo nelle modalità previste dal regolamento.

Art. 33 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti, secondo le norme del regolamento consiliare
2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzione consultiva e/o istruttoria, di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, svolgono indagini conoscitive, dispongono, per i regolamenti comunali e per gli altri atti individuati dal regolamento del consiglio, di poteri redigenti di provvedimenti da approvare in via definitiva dal Consiglio.
3. Relativamente alle proposte di deliberazione dello schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani urbanistici generali ed attuativi dei piani di settore, degli atti di programmazione, dei regolamenti, le Commissioni competenti, se nominate, formulano il parere con relazione scritta presentata al Consiglio dal Presidente della commissione.
4. Il regolamento consiliare determina anche le procedure di lavoro delle Commissioni e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 34 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Salvo diverse disposizioni di legge, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale fissando il giorno e l'ora della seduta. In assenza del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco. Se il Vice Sindaco non è consigliere comunale, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano cioè colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali.
2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito ai singoli Consiglieri, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco.

Art. 35 - Validità e pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare a tutela dei diritti di riservatezza.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati. Ai fini della validità delle sedute, nella determinazione del numero legale ai sensi della legge non è computato il Sindaco.
3. Il regolamento disciplina ulteriormente lo svolgimento delle sedute consiliari, i casi di convocazione obbligatoria, i termini e le modalità di convocazione e di consultazione delle proposte da parte dei consiglieri comunali e la seconda convocazione e l'istituto.
4. Il regolamento del Consiglio comunale, nonché le modifiche allo stesso, sono approvate a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio assegnati.

Art. 36 - Sessioni

1. Il Consiglio comunale articola la propria attività in sessioni, ordinarie e straordinarie, secondo le esigenze della programmazione.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono poste in discussione le linee programmatiche, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 37 - Conflitto d'interesse

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 38 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, che la convoca e la presiede, ed è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiori a due, e non superiore a quattro, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.
2. La Giunta delibera con la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri eletti, possono tuttavia essere nominati Assessori esterni al Consiglio in numero non superiori a due, a condizione che si tratti di cittadini dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale secondo le leggi vigenti.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alla seduta del Consiglio, intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale per la validità delle sedute; hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di

depositare proposte rivolte al Consiglio. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 39 - Assessore anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla Legge e dallo Statuto, l'anzianità degli assessori è determinata dalla priorità stabilita dal Sindaco nell'atto di nomina.

Art. 40 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
5. Il Sindaco può attribuire ai singoli Assessori deleghe per settori ritenuti omogenei.
6. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario e ai responsabili dei servizi.
7. Il Sindaco può modificare le deleghe di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 41 - Cessazione, revoca e decadenza degli Assessori

1. La decadenza dei singoli assessori nei casi previsti dalla legge è dichiarata dalla Giunta su proposta del Sindaco.
2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Segretario Comunale e immediatamente protocollate, sono irrevocabili e comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale contestualmente alla comunicazione della nuova nomina.

3. Il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti e dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
4. La revoca deve essere motivata.

Art. 42 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consigliere Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini della assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del commissario.

Art. 43 - Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta Comunale sono determinate dalla legge.
2. Agli assessori può essere attribuita la responsabilità dei servizi e delle funzioni gestionali nonché la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, se previsto dalle leggi vigenti.
3. Gli Assessori delegati stabiliscono gli indirizzi, impartiscono le direttive e le disposizioni ai responsabili dei servizi per il settore di competenza e ne controllano l'attuazione. Verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive da essi impartite mediante periodiche riunioni di lavoro con i responsabili dei servizi.

Art. 44 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente e soprintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitagli dalla legge e può, in tale veste, adottare provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Il Sindaco esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti fermo restando il potere di delegare, con proprio provvedimento, lo svolgimento temporaneo delle proprie funzioni agli assessori.
3. Il Sindaco può conferire ad uno o più Consiglieri, l'incarico di coadiuvarlo nell'esercizio di funzioni amministrative inerenti specifiche attività o servizi senza attribuire ai medesimi alcun potere di rilevanza esterna.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla preferibilmente sulla spalla destra.

Art. 45 - Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte secondo le disposizioni dettate dalla legge, che ne disciplina inoltre durata in carica, eleggibilità, incompatibilità ed attribuzioni. Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento, secondo le modalità previste dalla legge e resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

Art. 46 - Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata dallo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 47 - Vice Sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il Vice Sindaco

sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di Legge. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dagli assessori, secondo l'ordine di anzianità stabilito dal Sindaco.

3. In mancanza anche degli assessori fa le veci del Sindaco il Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti, escluso il Sindaco neo eletto ed i cittadini candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 48 – Assistenza legale agli amministratori

1. Il Comune assicura l'assistenza legale in sede processuale in ogni stato e grado di giudizio, di responsabilità civile, amministrativa e penale al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, purchè non in conflitto di interessi con l'Ente, per fatti ed atti connessi all'espletamento del loro mandato.
2. E' sempre fatta salva la ripetizione delle spese sostenute dal Comune nei casi di responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato.
3. Il Comune rimborsa al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali le spese legali da essi sostenute in caso di definitivo proscioglimento nelle ipotesi previste dalle vigenti leggi in materia, purché risultanti da titoli idonei.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 49 - Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione del personale. Il personale è organizzato in base ai principi della responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale qualificazione personale, responsabilizzazione e mobilità operativa.

3. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

Art. 50 - Personale e dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel programma triennale ed annuale del fabbisogno complessivo del personale distinto per categorie professionali.
2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.
3. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro, ed adotta programmi di azione positiva a ciò finalizzati.

Art. 51 - Il Direttore generale

1. Il Sindaco, alle condizioni fissate dalle norme in materia, può nominare un *Direttore Generale*, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Ove il *Direttore Generale* non sia nominato, il Sindaco può attribuire le relative funzioni al *Segretario Comunale*.

Art. 52 - Responsabili dei servizi e degli uffici

1. I responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal Sindaco.
2. I responsabili provvedono a organizzare i servizi e gli uffici ad essi assegnati in base alle direttive e alle disposizioni impartite dal Sindaco e dagli assessori delegati.
3. Ad essi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, per i servizi di propria competenza.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. La responsabilità degli uffici e di servizi può essere attribuita anche a funzionari esterni all'Ente con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Resta in facoltà della Giunta l'attribuzione della responsabilità degli Uffici dei servizi e delle funzioni gestionali ai componenti dell'organo esecutivo, ove sia espressamente previsto dalle disposizioni legislative in vigore e dalle inerenti norme del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità ivi disciplinate.

Art. 53 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, il conferimento di incarichi per personale con contratto a tempo determinato nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità. La durata di tali incarichi non può essere superiore alla durata della legislatura in corso e possono essere revocati dal competente organo. Ogni rapporto instaurato con professionalità esterne sarà regolamentato da apposite convenzioni.

2. Per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedono particolari professionalità possono essere assunte collaborazioni esterne regolate da convenzione a termine.

Art. 54 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e agli uffici.

4. Il Segretario Comunale:

- a) assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività nel rispetto delle specifiche competenze;
- c) su incarico del Sindaco, conferito a seguito di inerzia o inadempimento dei responsabili dei servizi, sospende atti riservati alla loro competenza con avocazione a sé;

- d) risolve i conflitti di competenza tra i responsabili dei servizi provvedendo all'attribuzione delle competenze medesime;
- e) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
- f) riceve le dimissioni del Sindaco degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
- g) roga i contratti del Comune del quale l'Ente è parte, quando non sia necessario l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- h) presiede l'Ufficio Comunale per le Elezioni e i Referendum.

Art. 55 – Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni prefissati dall' art. 147 del Dgl. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del Dgl. 286/1999.
2. Spetta al Regolamento di Contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

Art. 56 - Responsabilità verso terzi

1. Le responsabilità dei dipendenti comunali come quelle degli Amministratori sono disciplinate dalle leggi in vigore.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento e dalle leggi statali.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il mese di dicembre o nel diverso termine che sarà stabilito nel rispetto delle procedure di legge.
5. Il bilancio deve essere redatto osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
6. Il bilancio è corredato dal bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
7. Il bilancio di previsione ed eventuali e successive variazioni sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. Sono riservate alla competenza della Giunta le variazioni connesse ai prelievi dai fondi riserva.
8. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

Art. 58 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art. 59 - Amministrazione dei beni comunali

1. La tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è affidata ad un apposito ufficio dell'Ente. L'inventario viene rivisto di regola ogni dieci anni.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali potranno, di regola, esser dati in affitto previa autorizzazione della Giunta; i beni demaniali possono essere concessi in uso con atto della Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni o, comunque da cespiti non imputabili ai primi tre titoli dell'entrata devono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 60 - Contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

Art. 61 - Controllo della gestione

1. I risultati finali di gestione sono dimostrati nel rendiconto con il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
3. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 62 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti di appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti e per gli interventi in economia.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 63 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, Il Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti nel Ruolo ufficiale dei Revisori Conti o nell'Albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri;
2. Il Revisore è insediato dal Sindaco previa acquisizione della dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di quattro Comuni;
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.
5. Il Revisore dei Conti assiste alle sedute della Giunta Comunale su richiesta del Sindaco in occasione dell'esame di provvedimenti economico-finanziari;
6. Il Revisore in conformità delle disposizioni del regolamento svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute;
 - b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di venti giorni decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
 - e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;
 - f) effettua verifiche di cassa.
7. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'Organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegno di

spesa;

Art. 64 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 65 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Il Comune sceglie le forme di gestione dei servizi che assicurino maggiore efficienza ed economicità dopo averne individuato gli ambiti territoriali ottimali, ricerca, qualora dall'indagine condotta risulti migliore la gestione in forma associata con altri enti locali, la collaborazione di questi e promuove le iniziative utili alla costituzione degli organismi associativi.

Art. 66 - Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
 - f) con modalità di project financing, con risorse totalmente o parzialmente a carico di privati.
3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
4. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative, per l'espletamento dei servizi, regolando con apposite convenzioni i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche, culturali e sociali connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 67 - Istituzioni

1. L'istituzione costituisce organo di gestione di servizi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale ed operante in settori quale la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione costitutiva dell'istituzione, stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio

comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art 68 - Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, che ne disciplina ordinamento e funzionamento, nell'ambito della legge.

Art. 69 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici, deve essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse

della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 70 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo continuato servizi pubblici.
2. Nel caso in cui la gestione del servizio pubblico venga affidata a soggetti di cui al comma 1, in strutture comunali dove si svolgono in prevalenza attività commerciali, la convenzione sarà stipulata in accordo ad un apposito regolamento.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 71 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

Art. 72 - Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nell'accordo unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza salvo che con la legislazione regionale sia stabilito un termine diverso.
4. Nelle materie diverse da quelle di cui al precedente terzo comma il Sindaco informa il Consiglio o la Giunta comunale a seconda della competenza nella materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 73 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge vigente.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto comporta la riproduzione integrale dell'intera parte statutaria aggiornata.
4. Nei tre mesi precedenti la data presunta delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale lo Statuto non può essere soggetto a revisioni, salvo che la revisione non sia resa obbligatoria dalla legge.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell' Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

---- FINE ----

*Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Salvatore Tiano*